

Delibera n. **133/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 1/7

OGGETTO: Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA): Regolamento - Parere.			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 133/2014	Prot. n. 19837	UOR: Ufficio Economato e patrimonio mobiliare

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

L'articolo 82, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, ha previsto che "Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto, è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione animale."

Con Decreto Rettorale n.475/2013 del 28 ottobre 2013 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato.

Successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.26 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.61 del 14 marzo 2014, si rende necessario costituire un nuovo organismo denominato "Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)", che, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del predetto Decreto Legislativo deve svolgere almeno i seguenti compiti:

- a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
- b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
- c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
- d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

Delibera n. **133/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 2/7

- f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
- g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

Pertanto, al fine di adeguarsi al predetto Decreto Legislativo, l'Ufficio Atti Normativi-Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie ha elaborato una proposta regolamentare che dovrà essere sottoposta, per l'approvazione, all'esame dei competenti organi di Ateneo.

Tanto premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di "Regolamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)" presentata dal predetto Ufficio, come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

Articolo 1

Istituzione e finalità

- ~~1. È istituito l'Organismo preposto al benessere degli animali ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto Legislativo n.26 del 4 Marzo 2014.~~

Articolo 1

Finalità

- 1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) ai sensi del Decreto Legislativo n.26 del 4 Marzo 2014.**
- 2. Il predetto Organismo ha la finalità di assicurare la cura ed il benessere dei modelli animali utilizzati ai fini scientifici e/o didattici in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.**

Articolo 2

Composizione

- La composizione dell'Organismo è la seguente:
 - a) il medico veterinario consulente di Ateneo per il benessere degli animali;
 - ~~b) il/i responsabile/i del benessere degli animali nelle strutture operanti in Ateneo;~~
 - ~~e) b) almeno tre professori o ricercatori universitari di comprovata competenza~~ **e da almeno altri tre dipendenti dell'Ateneo** nominati su indicazione del Senato Accademico.
- I membri dell'Organismo di cui al punto ~~e) b)~~, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
- L'Organismo inoltre può avvalersi di esperti, a titolo gratuito, in caso di problematiche che richiedano competenze non presenti nell'Organismo stesso, come specificato dal successivo art. 4.
- Le funzioni di membro dell'Organismo vengono esercitate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese di missione nel rispetto dello specifico regolamento di Ateneo.

Articolo 3

Presidente

- L'Organismo elegge tra i propri componenti un Presidente.

Delibera n. **133/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 3/7

2. Il Presidente nomina tra i membri dell'Organismo un Vice-presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità.
3. Il Presidente:
 - a) provvede alla convocazione delle riunioni con cadenza almeno semestrale;
 - b) predispone e rende noto il calendario dei lavori dell'Organismo;
 - c) cura tutte le attività amministrative in capo all'Organismo.
4. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario scelto di norma tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo e nominato con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 4

Presentazione e valutazione dei progetti sottoposti a parere

1. Il responsabile del progetto che prevede la sperimentazione animale indirizza la richiesta di parere per via telematica al Presidente, utilizzando i moduli a tal fine predisposti allegando tutta la documentazione necessaria. Domande non complete e/o non corredate della documentazione necessaria verranno respinte senza essere sottoposte all'Organismo.
2. La valutazione dei progetti presentati viene effettuata, di norma, tramite *consultazione per posta elettronica*. La documentazione attinente ai progetti da esaminare, specificamente numerati ed elencati, viene inviata mediante posta elettronica ai membri dell'Organismo, specificando una data di scadenza, di norma non superiore ai dieci giorni lavorativi, per l'invio delle valutazioni. Qualora *la maggioranza assoluta* dei membri dell'Organismo esprima in una consultazione per posta elettronica parere positivo il Presidente redige un parere collegiale positivo, corredato di motivazione. Le delibere assunte con questa modalità hanno effetto immediato.
3. Nel caso in cui un progetto presenti aspetti critici tali da non poter essere affrontati tramite consultazione per posta elettronica o per esplicita richiesta di almeno 2 componenti dell'Organismo, il Presidente convoca l'Organismo, di norma entro dieci giorni lavorativi e dandone comunicazione ai componenti almeno 3 giorni lavorativi prima, mettendo all'ordine del giorno la valutazione del progetto. A tali riunioni può essere invitato, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione del progetto, il responsabile della ricerca.
4. Perché una convocazione sia dichiarata valida è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e hanno effetto immediato. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'Organismo esprime il proprio parere collegiale, corredato di motivazione. Qualora emergano posizioni discordanti, ogni componente dell'Organismo può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.
5. Per questioni che esulino dalle competenze dei componenti dell'Organismo, il Presidente, previo parere vincolante dell'Organismo, può convocare esperti qualificati per le questioni in oggetto, ai quali viene fornita la documentazione presentata dal richiedente. L'esperto presenterà, a richiesta dell'Organismo, una memoria scritta sul suo lavoro, che avrà valore consultivo nella formulazione del parere.
6. Il parere dell'Organismo viene espresso di regola entro trenta giorni dalla registrazione della pratica. Il parere originale viene inviato al richiedente per via telematica, eventualmente accompagnato da osservazioni e/o richieste di modifica.
7. Qualora il Comitato esprima parere negativo in merito ad un progetto, il responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione dell'Organismo secondo le modalità sopra descritte.
8. Non possono essere trasmessi al Ministero e alle altre Autorità competenti progetti che contemplino la sperimentazione animale in mancanza del parere favorevole dell'Organismo.

Delibera n. 133/2014 del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2014

pag. 4/7

9. Le riunioni e le consultazioni mediante posta elettronica sono verbalizzate. L'accesso ai verbali è disciplinato dalla legge 241/1990 nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

Articolo 5

Doveri dei componenti

1. I componenti dell'Organismo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni e alle consultazioni per posta elettronica, formalmente convocate. In caso di assenza per giustificati motivi sono tenuti a darne comunicazione al Presidente, di norma almeno 48 ore prima della seduta, e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli oggetti all'ordine del giorno. Tre assenze ingiustificate alle riunioni e/o la mancata espressione di tre pareri tramite posta elettronica nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dall'incarico.
2. Alla nomina i membri dell'Organismo devono firmare una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso. I componenti che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione o a non partecipare alla consultazione per posta elettronica dandone comunicazione al Presidente.

Articolo 6

Disposizioni Finali

1. ~~Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino e nei Regolamenti Generali dell'Ateneo, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti italiani e comunitari.~~ **Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.**
2. All'atto dell'insediamento l'Organismo viene convocato dal Rettore per l'elezione del Presidente.
3. **Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.**
4. **Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.**
5. **All'atto dell'insediamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) è disattivato il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA), istituito ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento Generale di Ateneo.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'art. 21;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014 ed in particolare l'articolo 82;
- visto il Decreto Legislativo n.26 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.61 del 14 marzo 2014;

Delibera n. **133/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 5/7

- visto il Decreto Rettorale n.475/2013 del 28 ottobre 2013 con cui sono stati nominati i componenti del Comitato etico per la sperimentazione animale;
- vista la proposta regolamentare presentata dall'Ufficio Atti Normativi-Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie da sottoporre, per l'approvazione, all'esame dei competenti organi di Ateneo;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di esprimere parere favorevole alla seguente proposta di "Regolamento di funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)":

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) ai sensi del Decreto Legislativo n.26 del 4 Marzo 2014.
2. Il predetto Organismo ha la finalità di assicurare la cura ed il benessere dei modelli animali utilizzati ai fini scientifici e/o didattici in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Composizione

1. La composizione dell'Organismo è la seguente:
 - a) il medico veterinario consulente di Ateneo per il benessere degli animali;
 - b) almeno tre professori o ricercatori universitari di comprovata competenza e da almeno altri tre dipendenti dell'Ateneo nominati su indicazione del Senato Accademico.
2. I membri dell'Organismo di cui al punto b), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
3. L'Organismo inoltre può avvalersi di esperti, a titolo gratuito, in caso di problematiche che richiedano competenze non presenti nell'Organismo stesso, come specificato dal successivo art. 4.
4. Le funzioni di membro dell'Organismo vengono esercitate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese di missione nel rispetto dello specifico regolamento di Ateneo.

Articolo 3

Presidente

1. L'Organismo elegge tra i propri componenti un Presidente.
2. Il Presidente nomina tra i membri dell'Organismo un Vice-presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità.
3. Il Presidente:
 - a) provvede alla convocazione delle riunioni con cadenza almeno semestrale;
 - b) predispone e rende noto il calendario dei lavori dell'Organismo;
 - c) cura tutte le attività amministrative in capo all'Organismo.
4. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario scelto di norma tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo e nominato con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 4

Presentazione e valutazione dei progetti sottoposti a parere

1. Il responsabile del progetto che prevede la sperimentazione animale indirizza la richiesta di parere per via telematica al Presidente, utilizzando i moduli a tal fine predisposti allegando tutta la documentazione necessaria. Domande non complete e/o non corredate della documentazione necessaria verranno respinte senza essere sottoposte all'Organismo.
2. La valutazione dei progetti presentati viene effettuata, di norma, tramite *consultazione per posta elettronica*. La documentazione attinente ai progetti da esaminare, specificamente numerati ed elencati, viene inviata mediante posta elettronica ai membri dell'Organismo, specificando una data di scadenza, di norma non superiore ai dieci giorni lavorativi, per l'invio delle valutazioni. Qualora *la maggioranza assoluta* dei membri dell'Organismo esprima in una consultazione per posta elettronica parere positivo il Presidente redige un parere collegiale positivo, corredato di motivazione. Le delibere assunte con questa modalità hanno effetto immediato.
3. Nel caso in cui un progetto presenti aspetti critici tali da non poter essere affrontati tramite consultazione per posta elettronica o per esplicita richiesta di almeno 2 componenti dell'Organismo, il Presidente convoca l'Organismo, di norma entro dieci giorni lavorativi e dandone comunicazione ai componenti almeno 3 giorni lavorativi prima, mettendo all'ordine del giorno la valutazione del progetto. A tali riunioni può essere invitato, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione del progetto, il responsabile della ricerca.
4. Perché una convocazione sia dichiarata valida è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e hanno effetto immediato. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'Organismo esprime il proprio parere collegiale, corredato di motivazione. Qualora emergano posizioni discordanti, ogni componente dell'Organismo può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.
5. Per questioni che esulino dalle competenze dei componenti dell'Organismo, il Presidente, previo parere vincolante dell'Organismo, può convocare esperti qualificati per le questioni in oggetto, ai quali viene fornita la documentazione presentata dal richiedente. L'esperto presenterà, a richiesta dell'Organismo, una memoria scritta sul suo lavoro, che avrà valore consultivo nella formulazione del parere.
6. Il parere dell'Organismo viene espresso di regola entro trenta giorni dalla registrazione della pratica. Il parere originale viene inviato al richiedente per via telematica, eventualmente accompagnato da osservazioni e/o richieste di modifica.
7. Qualora il Comitato esprima parere negativo in merito ad un progetto, il responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione dell'Organismo secondo le modalità sopra descritte.
8. Non possono essere trasmessi al Ministero e alle altre Autorità competenti progetti che contemplino la sperimentazione animale in mancanza del parere favorevole dell'Organismo.
9. Le riunioni e le consultazioni mediante posta elettronica sono verbalizzate. L'accesso ai verbali è disciplinato dalla legge 241/1990 nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

Articolo 5

Doveri dei componenti

1. I componenti dell'Organismo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni e alle consultazioni per posta elettronica, formalmente convocate. In caso di assenza per giustificati motivi sono tenuti a darne comunicazione al Presidente, di norma almeno 48 ore prima della seduta,

Delibera n. **133/2014** del Consiglio di Amministrazione del **29/07/2014**

pag. 7/7

e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli oggetti all'ordine del giorno. Tre assenze ingiustificate alle riunioni e/o la mancata espressione di tre pareri tramite posta elettronica nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dall'incarico.

2. Alla nomina i membri dell'Organismo devono firmare una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso. I componenti che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione o a non partecipare alla consultazione per posta elettronica dandone comunicazione al Presidente.

Articolo 6

Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.
2. All'atto dell'insediamento l'Organismo viene convocato dal Rettore per l'elezione del Presidente.
3. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
5. All'atto dell'insediamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) è disattivato il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA), istituito ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento Generale di Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
